



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 06/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA FISCALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 15 del 16.09.2019 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22.03.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamato l'art 55-septies del D.lgs n.165/01 che disciplina i controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;

Vista la normativa contrattuale di cui all'art. 21 del CCNL 06/07/1995 comma 10 che prevede che l'amministrazione disponga il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente Unità Sanitaria Locale;

Richiamate da ultimo le disposizioni emanate in tema di malattia di cui all'art. 71 della L.133/2008, come modificato dall'art. 17 c. 23 della L. 102/2009, che ha introdotto all'art. 71 il c. 5 bis e 5 ter, ove si stabilisce che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e conseguentemente i relativi oneri restano a carico delle aziende medesime;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 07.06.2010 che dichiara l'illegittimità dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 71 del D. L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008 n. 133, che ponevano a carico delle Aziende Sanitarie Locali le spese per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti;

Considerato che, conseguentemente, la spesa dei suddetti accertamenti risulta a carico dell'Amministrazione che dispone l'accertamento;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 62/CONTR/10 del 14/12/2010 ha stabilito che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 207/2010 le modalità e le decorrenze di pagamento degli oneri per le visite fiscali da parte del Comune hanno efficacia "ex tunc" e pertanto gli Enti Locali debbono rimborsare alle ASL i costi per le visite fiscali di controllo ai dipendenti in malattia;

Dato atto che in data 04.03.2019 è stata assunta al Prot. n. 2815 una fattura dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del 27.02.2009 che non era pervenuta in precedenza, relativa ad una visita di controllo domiciliare per un importo totale di € 29,35;

Dato atto che la normativa allora vigente, prevedeva che le spese fossero a carico dell'Ente;

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 29,35, per il pagamento della fattura sopra citata, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030299/999 Capitolo 101020308000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 annualità 2019 che presenta congrua disponibilità;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2019 in esercizio provvisorio;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma presuntiva di € 29,35 a favore dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest con sede in Via Cocchi, 7/9 – Pisa, P.I. e C.F. 02198590503, con imputazione della spesa al Codice di Bilancio 01/02/1030299/999 Capitolo 101020308000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, annualità 2019, che presenta congrua disponibilità;
2. di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)